

Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

- Appello avverso la sentenza n. /2021, emessa il 20.4.2021 e pubblicata il 23.4.2021, a definizione del giudizio iscritto al n. /2018 R.G. avanti al Tribunale di Padova – Seconda Sezione civile.

CONCLUSIONI

- per parte appellante:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova, n. /2021, pubblicata in data 23.04.2021 a definizione del giudizio n. /2018 R.G., ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti, accogliere le seguenti conclusioni:

I) in via principale:

accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la fondatezza dell’appello proposto, riformare la Sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande svolte da parte avversa in primo grado nei confronti di

condannare l’appellata alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal dovuto al saldo;

II) in via istruttoria subordinata:

disporre, se del caso, l’integrazione della perizia, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui integralmente richiamate;

III) in ogni caso:

con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.

- per parte appellata:

“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:

In via preliminare:



- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza dei motivi di gravame;

Nel merito, con riferimento all'appello principale:

- rigettare tutte le domande proposte nell'atto di appello di ... avverso la Sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Seconda Civile, nella persona del dott. Luca Marani, n. .../2021 pubbl. il 23/04/2021 e non notificata, poiché manifestamente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- rigettarsi le avverse richieste istruttorie di integrazione della perizia;
- si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove.

In via incidentale:

- in parziale riforma dell'impugnata Sentenza ed in accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare che il saldo contabile al momento della chiusura del conto è pari ad € 112.852,24, ossia corrispondente alla seconda ipotesi di ricalcolo del CTU, o a quella diversa, anche maggiore che risulterà di giustizia, con conseguente condanna della

al pagamento della maggior somma così determinata, oltre agli interessi legali ex art. 1284 IV° co. c.c. a decorrere dal 21.07.2017.

Con condanna alle spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 4.12.2018, ... conveniva in giudizio ... davanti al Tribunale di Padova, chiedendo la restituzione di rimesse illegittimamente addebitate sul conto corrente n. 450393, chiuso in data 6.8.2010 ed aperto il 10.10.1977 presso l'allora ..., poi ..., infine fusa nell'odierna convenuta. L'attrice eccepiva la nullità del contratto di



apertura del conto corrente in quanto l'articolo 6 del medesimo contratto prevedeva il rinvio al c.d. uso piazza, la nullità del successivo contratto di affidamento del 19.10.1995, in quanto privo delle condizioni economiche, l'illegittimità degli interessi anatocistici applicati nel corso del rapporto per violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR 9.2.2000, come conseguenza della mancata specifica pattuizione successiva all'entrata in vigore della predetta delibera, la nullità per mancanza di pattuizione della commissione di massimo scoperto, delle spese, delle commissioni e degli altri oneri applicati.

In data 28.2.2019, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto alla ripetizione per gli addebiti relativi al periodo anteriore al 20.7.2007, stante la decorrenza del termine decennale rispetto alla notifica dell'atto di citazione; in ogni caso, la banca evidenziava la natura solutoria di gran parte delle rimesse intercorse nel periodo antecedente al predetto decennio. In tale prospettiva subordinata, la convenuta evidenziava l'esistenza fino al 17.7.2007 di versamenti solutori per un importo di € 137.169,67 che pagavano il totale delle competenze addebitate dalla banca (per interessi, commissioni, spese trimestrali etc.) nel periodo 30.6.1999-31.12.2006, mentre le competenze del periodo 31.3.2007-30.6.2007, che ammontavano complessivamente a € 6.896,04 risultavano "pagate" per € 2.035,57. Secondo tale analisi, pertanto, risultavano al più non coperti addebiti di competenze per un importo pari a € 4.860,47. In ulteriore subordine, eccepeva la prescrizione delle pretese restitutorie di parte attrice precedenti il 2.6.1999 in quanto da tale data il conto corrente aveva assunto un saldo positivo per la correntista in molti periodi: secondo la convenuta il passaggio in attivo del conto costituiva di per sé un atto solutorio qualificabile come pagamento non più ripetibile di tutte le competenze precedentemente addebitate dalla banca. Nel merito, la convenuta osservava che nessuna contestazione era stata mossa circa l'invio o il contenuto degli estratti conto, dei



documenti di sintesi nonché di ogni altra comunicazione, periodicamente e regolarmente ricevuti, né l'istante aveva mai esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 118 TUB. Negava, quindi, che il contratto del 10.10.1977 fosse nullo, in quanto gli interessi sarebbero determinati in base all'articolo 6 *per relationem*, fermo restando che l'accertata nullità avrebbe dovuto determinare l'applicazione non degli interessi legali bensì del c.d. tasso BOT previsto dall'art. 117 TUB; la commissione di massimo scoperto e gli altri oneri applicati dovrebbero ritenersi legittimi in quanto erano conoscibili dalla cliente utilizzando l'ordinaria diligenza. La convenuta, quanto all'anatocismo, evidenziava di essersi adeguata alla delibera CICR 9.2.2000 mediante la pubblicazione dell'adeguamento delle condizioni contrattuali effettuato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.6.2000, Foglio Inserzioni n. 146; pertanto, nessuna contestazione poteva essere effettuata con riferimento al periodo successivo al 1.7.2000.

All'udienza del 17.10.2019, il giudice conferiva l'incarico al dott. di eseguire c.t.u. contabile.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza dell'11.1.2021, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

All'esito, con sentenza n. /2021 pubblicata in data 23.4.2021, il Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, così statuiva:

“1) *Ridetermina il saldo del conto corrente n. 450393 alla data del 6.8.2010 in € 67.736,86 a credito dell'attrice.*

2) *Condanna la convenuta a restituire a € 67.736,86 oltre ad interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dal 4.12.2018 al saldo.*

3) *Liquidate le spese di lite sostenute dall'attrice nel presente giudizio nell'intero in € 16.230,50,*



di cui € 13.430,00 per compenso, € 2.014,50 per spese forfettarie al 15% ed € 786,00 per esborsi, oltre ad IVA e CPA come per legge, condanna la convenuta alla rifusione dei due terzi, compensandole nel resto.

4) Liquidate le spese di lite sostenute dall'attrice nel procedimento di mediazione nell'intero in € 813,74, condanna la convenuta alla rifusione dei due terzi, compensandole nel resto.

5) Dispone la distrazione delle spese di cui ai due punti che precedono per la quota non compensata in favore dell'avvocato Alessio Orsini.

6) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice per l'assistenza tecnica prestata dal proprio consulente di parte nella misura di € 2.722,72.

7) Pone le spese della C.T.U. in via definitiva nei rapporti interni a carico dell'attrice per un terzo ed a carico della convenuta per due terzi.

8) Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Procuratore della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 644 cod. pen.”

Avverso la sentenza, ha proposto tempestivo appello la convenuta con atto di citazione notificato il 23.11.2021.

Col primo motivo di gravame essa lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. e l'erronea valutazione circa l'assolvimento dell'onere probatorio a carico della correntista; l'appellante eccepisce che il giudice di primo grado avrebbe sostanzialmente aderito alla ricostruzione del c.t.u., ritenendo irrilevante la carenza documentale, e, quindi, avrebbe ritenuto assolto l'onere probatorio a carico dell'attrice, che pure non aveva prodotto l'intera serie degli estratti conto, in particolare per la fase più risalente del rapporto.

Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice



non ha accolto integralmente l'eccezione di prescrizione formulata dall'odierna appellante, che considera prescritti tutti gli indebiti risalenti a data antecedente rispetto al periodo di dieci anni dalla ricezione da parte della banca della lettera di contestazione avversaria, avvenuta in data 20.7.2017, e dunque gli addebiti relativi al periodo anteriore al 20.7.2007. L'appellante, inoltre, non condivide la ricostruzione relativa al conto corrente in parola effettuata dal c.t.u. e condivisa dal tribunale nella parte in cui ha valorizzato la figura del c.d. "fido di fatto", non essendo stato a suo dire rispettato l'onere incombente su parte attrice di fornire la prova dell'esistenza dell'apertura di credito in conto corrente, determinante nella valutazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse. Quanto al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente, la parte eccepisce che questo avrebbe dovuto effettuarsi solamente per il periodo non coperto da prescrizione, posto che le somme "non dovute/indebite" del periodo 1.10.1977-31.12.2006 risulterebbero certamente prescritte perché "pagate" con i versamenti solutori e con il saldo attivo del conto, e somme "non dovute/indebite" del periodo 1.1.2007 - 20.7.2007, sarebbero prescritte se di ammontare inferiore a € 2.035,57, se di ammontare superiore tale somma dovrà essere detratta degli indebiti.

Col terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per l'erronea valutazione circa la verifica del superamento del tasso soglia usura, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto usurario il contratto di apertura di credito in conto corrente del 25.3.2010, chiedendo di accertare che tutti i tassi pattuiti con detto contratto non superano i limiti di legge. Il giudice avrebbe erroneamente verificato il rispetto dei tassi soglia sulla base di una verifica condotta dal c.t.u. utilizzando i "numeri effettivi", cioè i numeri «che l'istituto di credito avrebbe dovuto considerare sulla base dell'illegittimità degli addebiti effettuati»; tale approdo non è ritenuto corretto, poiché l'eliminazione dell'effetto anatocistico nulla avrebbe a che vedere con la verifica di non



usurarietà dei tassi: i numeri debitori da considerare ai fini del calcolo del T.E.G. non devono, secondo l'appellante, essere rettificati poiché le Istruzioni di Banca d'Italia in nessun modo lo prevedono così che ove l'interprete consideri nel calcolo del TEG i saldi debitori ricostruiti (ovvero non comprensivi della capitalizzazione anatocistica) perverrebbe alla definizione di un dato non comparabile con il parametro previsto dalla Legge.

Col quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in ordine alla liquidazione degli interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 4, c.c., chiedendo, invece, che in caso di condanna a rimborsare una qualsivoglia somma, gli interessi maturati siano calcolati al tasso d'interesse legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. Inoltre, il giudice, in primo luogo, sarebbe incorso in vizio di ultrapetizione, dal momento che la richiesta in punto interessi non sarebbe mai stata formulata da parte attrice, e il giudice avrebbe dovuto limitarsi a statuire in merito alla sola domanda di restituzione.

Col quinto motivo l'appellante lamenta l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza in relazione alle spese di lite, chiedendo, a seguito della riforma della sentenza impugnata, di riconoscere all'appellante la vittoria delle spese di lite relative sia al primo che al secondo grado, con condanna della controparte a restituire alla banca quanto *medio tempore* ricevuto.

Si è costituita la parte appellata che ha indicato il primo motivo avversario d'appello come inammissibile, in quanto non viene mossa alcuna critica né alla ricostruzione fattuale né al percorso logico argomentativo sulla scorta del quale il giudice ha ritenuto sufficiente l'impianto probatorio a sostegno delle domande dell'attrice; d'altra parte, il giudice di prime cure avrebbe dato corretta applicazione ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di onere della prova. Con riferimento al secondo motivo e in relazione all'eccezione di prescrizione e all'esistenza stessa dei contratti di affidamento, la parte rileva la manifesta infondatezza del



motivo, considerato che essa ha prodotto in giudizio tutta la documentazione a sua disposizione ed il c.t.u. avrebbe operato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale con riguardo ai periodi per i quali la documentazione era incompleta, in ogni caso rilevando la presenza di affidamenti dal 30.9.1986. Riguardo al terzo motivo, la parte appellata ritiene che la componente indebita dell'anatocismo rappresenterebbe un costo del denaro di cui dovrebbe tenersi conto, alla luce del dettato dell'art. 644 c.p.; inoltre osserva che il ricalcolo è stato svolto anche utilizzando la formula proposta dalla Banca D'Italia. In relazione al quarto motivo, l'appellata rileva che con il primo atto di citazione essa aveva espressamente richiesto, oltre alla condanna alla ripetizione dell'indebitto, anche rivalutazione e interessi di mora, nonché, il risarcimento del "maggior danno" con gli interessi sulle somme liquidande.

La parte appellata ha infine proposto appello incidentale, con un primo motivo, in relazione al criterio di calcolo della prescrizione, impugnando la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado si è avvalso del conteggio del c.t.u. più favorevole per la banca che, però, sarebbe errato dal momento che impone il pagamento delle rimesse solutorie anche se l'addebito è avvenuto successivamente alla rimessa solutoria: non si ritiene possibile che una rimessa antecedente possa pagare indebiti successivi; si richiede condanna della banca al pagamento della maggior somma da accertarsi quale saldo di conto corrente, secondo altro conteggio già offerto dal c.t.u. e dallo stesso indicato come maggiormente corretto.

Con il secondo motivo di appello incidentale l'appellata ha lamentato che, in relazione al calcolo degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. il giudice abbia fatto decorrere il termine per il pagamento degli stessi dalla notifica dell'atto di citazione e non dall'invio/ricezione della messa in mora del 21.7.2017; la parte, quindi, chiede che la banca venga condannata a corrispondere gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. a decorrere dalla ricezione della pec di messa in mora del 21.7.2017.



La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12.4.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'appello principale

I motivi d'impugnazione proposti da [redacted] sono infondati.

Come emerge dalla relazione depositata in primo grado in data 18.3.2020 (v. in particolare pagg. 8 e 9), il c.t.u. ha analiticamente indicato la documentazione depositata dalle parti con riguardo al conto corrente bancario n.450393P acceso da [redacted]. (all'epoca

di [redacted]) presso l'istituto di credito

(all'epoca [redacted]) in data 10.10.1977 ed estinto in data 6.8.2010; egli ha poi descritto le carenze di documentazione riscontrate (principalmente limitate al periodo iniziale e a singole mensilità del successivo) e dato atto che *“nonostante le mancanze di cui sopra lo scrivente ha potuto ricostruire e ricalcolare il rapporto di conto corrente utilizzando (ove le operazioni non erano prodotte) i numeri presenti nei conteggi trimestrali delle competenze – opportunamente rettificati per tenere conto della illegittimità dell'anatocismo e degli oneri – e le operazioni riportate dal CTP della convenuta nei suoi prospetti dedicati alla verifica delle rimesse solutorie. Nessuna ricostruzione è stata possibile per i mesi di dicembre 1985 e dicembre 1986 atteso che per tali periodi non sono disponibili né gli scalari, né i calcoli delle competenze ed i corrispondenti numeri, né le operazioni di tali periodi sono presenti nei prospetti del CTP della convenuta. Conseguentemente, nessun ricalcolo è stato fatto per il periodo anteriore al 01.01.1987”*.

[redacted] censura la sentenza sostenendo che il giudice sarebbe pervenuto al ricomputo



indicato in dispositivo sulla base di documentazione incompleta, tale da rendere non matematicamente certe e corrette le corrispondenti risultanze, così che la c.t.u. non doveva neppure essere esperita e la domanda attorea andava, *tout court*, rigettata.

Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto. Va in primo luogo rilevato come la banca articoli la doglianza in esame circa la inidoneità della documentazione analizzata e valutata dal c.t.u. (e quindi, poi, dal giudice che ne ha recepito le conclusioni), nonché alla inidoneità del metodo di ricomputo che assume essere stato adottato, in termini solo generali ed astratti, senza scendere, cioè, nell'analisi specifica delle ragioni dell'errore e dei riflessi contabili prodotti dalla scelta ricostruttiva in concreto adottata.

Non risultano, invero, in concreto spiegati i motivi per cui i conteggi eseguiti dal c.t.u. non sarebbero corretti e attendibili; perché il c.t.u. avrebbe sbagliato; in cosa avrebbe sbagliato e in che misura; quali sarebbero le specifiche mancanze che vizierebbero il conteggio eseguito e soprattutto quali sarebbero i calcoli corretti, interrogativi, questi, ai quali la banca non ha offerto alcuna risposta, essendosi limitata a sostenere che il ricalcolo effettuato dal c.t.u. non sarebbe ammissibile né idoneo e che i corrispondenti conteggi non sarebbero, per definizione, precisi.

Per l'effetto, risulta impossibile apprezzare l'esistenza e l'eventuale misura degli effetti del preteso vizio contabile, impossibilità che si riflette sulla stessa ammissibilità del motivo per difetto di specificità. Un conteggio, infatti, non può essere contestato in termini solo generici, dovendo invece chi ne assume l'inattendibilità o l'imprecisione indicare matematicamente in cosa esattamente consista il vizio contabile, specificandone i riflessi in termini economici sulla controversia di riferimento, non potendo diversamente l'eccezione essere presa neppure in considerazione.

In sintesi, la censura mossa dall'appellante, così come formulata, risulta del tutto generica, non



avendo la banca dedotto – come pure era suo onere fare con riferimento al caso specifico – in quale misura il calcolo delle somme illegittimamente addebitate dovrebbe ritenersi errato, avendo comportato la metodologia seguita dal c.t.u. un effettivo errore in danno dell'istituto di credito (laddove il c.t.u. ha ben evidenziato che le carenze e le conseguenti minime approssimazioni si pongono a sfavore della correntista). Spetta, infatti, alla banca che contesta il metodo impiegato dimostrare, producendo eventualmente analitica documentazione, se e in quale misura i calcoli del c.t.u. debbano essere rivisti.

Il motivo è in ogni caso infondato.

In termini generali infatti è ormai noto che la mancata produzione della serie completa degli estratti conto non impedisce di per sé al c.t.u. di ricostruire l'andamento del rapporto e di pervenire, sulla base dell'ulteriore documentazione acquisita, alla rideterminazione del saldo: “In tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (Cass. 18.4.2023, n. 10293).

Invero, il metodo in concreto utilizzato nella specie dal c.t.u. è stato analitico e non si evidenziano affatto elementi sulla base dei quali affermare che il c.t.u. non si sia avvalso di un metodo conducente a risultati inaccettabili, né, prima ancora, abbia utilizzato documentazione inidonea a consentire di estrapolare dati affidabili, posto che nessuna rilevante approssimazione o incertezza può ragionevolmente imputarsi ai riconteggi sviluppati negli allegati della relazione,



tantomeno con esito incongruamente sfavorevole alla banca; risulta in conclusione che il c.t.u. si sia avvalso di formule di matematica finanziaria corrette e adeguate, le quali comportano dei risultati certi e non meramente arbitrari. Si osserva al riguardo come il c.t.u. abbia esattamente indicato i criteri adottati nella ricostruzione, i quali hanno imposto un lavoro complesso ma idoneo a recare una valida ricostruzione dei rapporti di dare e avere in relazione al conto corrente in questione (cfr. da ultimo Cass., n. 17584/24).

Il secondo motivo d'appello contiene plurime doglianze che si rivelano tuttavia prive di fondamento.

In primo luogo la banca ritiene che l'eccezione di prescrizione svolta copra senza distinzione tutte le rimesse intervenute prima del 20.7.2007.

Il rilievo non ha pregio alla luce del consolidato e condiviso orientamento secondo cui la prescrizione attiene alle sole rimesse aventi natura solutoria.

In secondo luogo la banca osserva di aver "prodotto e depositato una analitica perizia che evidenzia le singole rimesse di carattere solutorio intervenute nel periodo da considerare prescritto (cfr. doc. n. 10, prodotto con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.)".

La censura è inammissibile in quanto si limita al richiamo di una perizia di parte prodotta già prima dell'esperimento della c.t.u.; quest'ultima, le cui risultanze sono state recepite dal giudice di primo grado, all'esito del contraddittorio coi c.t.p., ha distinto nel ricalcolo conseguente all'eccezione di prescrizione le rimesse in base al carattere solutorio o ripristinatorio; il motivo d'appello non si confronta con tali risultanze, apoditticamente riproponendo il conteggio offerto dal perito di parte della banca, senza indicare (se non per quanto osservato al punto che segue) per quale motivo il conteggio offerto dal c.t.u. non dovrebbe considerarsi corretto.

In terzo luogo l'appellante dissente dalla ricostruzione effettuata dal c.t.u., fatta propria dal



Tribunale nella sentenza impugnata, nella parte in cui avrebbe valorizzato la figura del c.d. “fido di fatto”, gravando invece su chi intende agire in giudizio l’onere di fornire la prova dell’esistenza dell’apertura di credito in conto corrente, in quanto è proprio la sussistenza di un “affidamento” a determinare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.

La censura non si confronta realmente con la decisione appellata, ove si legge: *“Va, quindi, ricordato che il C.T.U. ha iniziato la sua analisi a partire dal 01.01.1987, non essendo stati prodotti da parte attrice per il periodo pregresso estratti conto in grado di effettuare una verifica. Da qui il rilievo che tutti gli indebiti anteriori al 31.12.1986 debbono ritenersi prescritti. Osserva il Giudicante che più che di prescrizione si tratta per i primi anni cui si riferiscono gli estratti conto del mancato assolvimento dell’onere probatorio incombente sul cliente che sia parte attrice anche in senso sostanziale. Comunque sul piano pratico nulla cambia, posto che il saldo del rapporto è rimasto per il primo decennio di operatività del conto corrente quello portato negli estratti conto della banca. Il C.T.U., sulla scorta degli estratti conto e delle risultanze della Centrale Rischi della Banca d’Italia prodotta dall’attrice ha individuato per il periodo che va dal 01.01.1987 un limite di affidamento che è oscillato tra Lire 100.000.000 e Lire 200.000.000 fino al 2.10.1991. Da tale data e per tutto il periodo rilevante ai fini dell’eccezione di prescrizione, con la sola eccezione di qualche mese, il fido è stato accertato nella misura di Lire 200.000.000 (poi convertiti in € 103.291,38). Le risultanze degli estratti conto (nei quali si rinviene l’applicazione di interessi e di CMS su basi differenziate e l’addebito di spese per la gestione degli affidamenti) sono comunque coerenti con la, sia pur ridotta, contrattualistica dimessa da parte attrice (contrattualistica che è l’unica esistente, posto che la stessa convenuta, provvedendo sulla richiesta ex art. 119 TUB effettuata da ante causam, con la risposta alla richiesta dei contratti dimessa al nr. 12 del fascicolo attoreo ha sostanzialmente*



confermato l'assenza di altre pattuizioni). Invero, il contratto del 25.3.2010 ha previsto la riduzione dell'apertura di credito a revoca rispetto a quanto pattuito con "la concessione di apertura di credito stipulata il 25/10/91", portandola da € 103.292,00 ad € 30.000,00".

Come è evidente, non è stato fatto ricorso alla figura del fido di fatto ma è stata valorizzata la documentazione contrattuale relativa alle aperture di credito (docc. 2 e 6 att.) ed alla variazione nel tempo dell'affidamento anche sulla base degli univoci elementi rinvenibili negli estratti conto formati dalla banca stessa, specie per il periodo nel quale, secondo la stessa deduzione attorea e conformemente alla disciplina all'epoca vigente, per i contratti di apertura di credito in conto corrente non era richiesta la stipulazione in forma scritta. D'altra parte lo stesso c.t.p. della banca nella già richiamata perizia di parte (doc. 10 conv.) aveva dato atto che dall'analisi della documentazione esaminata era emersa la presenza di "un fido per apercredito in c.c. di Lit. 100.000.000 dal 01/1989 e poi di Lit. 200.000.000 e un castelletto per smobilizzo crediti di Lit. 100.000.000 dal 03/1993".

Sempre nell'ambito del secondo motivo, l'appellante censura poi l'indagine peritale laddove il c.t.u. ha ritenuto sussistenti n. 17 "operazioni bilanciate", lamentando che non si trattasse di questione prospettata dalle parti né indicata nel quesito del giudice.

Si osserva tuttavia in proposito che l'esclusione delle operazioni bilanciate pertiene al corretto metodo tecnico-scientifico che il c.t.u. deve impiegare nel ricalcolo che gli è stato richiesto a seguito dell'eccezione di prescrizione.

Assumendo centrale rilievo il carattere solutorio o ripristinatorio del versamento, egli ha correttamente mutuato gli insegnamenti, compatibili con la materia da trattare, offerti dalla più ampia elaborazione sul punto avvenuta in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie al fine della individuazione delle poste rilevanti: nella specie, con riferimento ad un



conto scoperto, correttamente ha escludendo le rimesse aventi la precipua funzione, desumibile anche dalla consecuzione cronologica e dall'entità delle operazioni, di fornire la provvista per l'esecuzione di ordini di pagamento, mancando in tal caso il carattere solutorio del versamento (partite bilanciate).

Da pagina 21 a pagina 30 della relazione, il c.t.u. ha analizzato in termini condivisibili operazione per operazione al fine di concludere nei termini di cui sopra, così che appare inammissibile oltre che infondata l'apodittica e del tutto generica doglianza di parte appellante secondo cui "dette operazioni non hanno i requisiti necessari per essere considerati tali, quali l'identità di importo, la contestualità delle operazioni, e la prova che il correntista, al momento del versamento, aveva dato le disposizioni (per iscritto) di utilizzare il versamento in un certo modo".

Infine parte appellante osserva che "con il saldo del conto "attivo", tutti gli addebiti delle competenze (interessi, CMS, spese, ecc.) effettuati dalla Banca nel periodo precedente, sono stati "pagati" dal cliente", come a suo dire affermerebbe la più recente giurisprudenza: secondo l'appellante "il ricalcolo del saldo avrebbe dovuto effettuarsi solamente per il periodo non coperto da prescrizione, posto che le somme "non dovute/indebite" del periodo 1.10.1977 - 31.12.2006 risultano certamente prescritte perché "pagate" e con i versamenti solutori e con il saldo attivo del conto, e somme "non dovute/indebite" del periodo 1.1.2007 - 20.7.2007, saranno prescritte se di ammontare inferiore ad Euro 2.035,57 (cfr. doc. 10/5 e doc. 9/2 Banca); se di ammontare superiore tale somma dovrà essere detratta degli indebiti".

Come invece osservato dal Tribunale "*il versamento in un conto corrente in attivo, al pari di una rimessa ripristinatoria, non soddisfa il creditore, ma amplia o ripristina la facoltà di indebitamento del correntista*", conformemente a quanto osservato da Cass. civ. VI sez. Ordinanza n. 4372/2018: "Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione



di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, o attuate su di un conto in attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti”.

D'altra parte, a partire dall'insegnamento delle Sezioni Unite (nn. 24418/10 e 15895/19) risulta ormai acquisito che durante lo svolgimento del rapporto di conto corrente bancario, i versamenti effettuati dal correntista potranno essere considerati pagamenti a favore della banca (e dunque aventi natura solutoria) quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista (conto non affidato) o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (oltre fido). Le rimesse che non presentino tali caratteristiche (e così in particolare i versamenti effettuati quando il saldo passivo non ha superato i limiti dell'affidamento e i versamenti effettuati su conto corrente bancario in attivo) non hanno natura solutoria in quanto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (Cass. SS. UU. 24418/10 e 15895/19) o sono meri depositi effettuati dal cliente sul proprio conto.

Il terzo motivo d'appello è infondato.

Esso è riferito alle seguenti parti della sentenza appellata: “*Va al riguardo ricordato che il dott.*

... ha condotto una verifica sia tenendo conto dei c.d. “numeri banca”, cioè dei numeri utilizzati della banca per determinare gli interessi, sia tenendo conto dei “numeri effettivi”, cioè dei numeri che l'istituto di credito avrebbe dovuto considerare sulla base dell'illegittimità degli addebiti effettuati”; «il tasso che si ottiene con i c.d. numeri effettivi è l'effetto della valorizzazione dell'illegittimità dell'effetto anatocistico e dell'impossibilità di capitalizzare gli interessi al termine del trimestre. Pertanto, posto che gli interessi conservano la loro natura, gli stessi, andandosi a sommare su base trimestrale, con progressivo e (in tal caso) esponenziale



incremento del TAE, si perviene al risultato di cui si è detto, risultato che, si ribadisce, costituisce la naturale conseguenza (di cui la banca deve farsi carico) dell'illiceità dell'effetto anatocistico».

Secondo la banca – che ha espresso la censura in termini generici ed anche poco comprensibili - tale approdo non è corretto “poiché l’eliminazione dell’effetto anatocistico ipotizzata nulla ha a che vedere con la verifica di non-usurarietà dei tassi. L’eliminazione dell’effetto anatocistico e dell’incidenza delle date valuta determinerebbe una riduzione dei saldi debitori ricalcolati (e, quindi, dei numeri debitori ricalcolati)”.

La decisione è tuttavia corretta e conforme ad ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, che anche di recente (Cass., ord. 28.3.2024 n. 8383) ha ribadito “che, in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso (Cass., n. 33964/2022, che in motivazione chiarisce altresì che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi ai sensi della legge 108/1996, non prevedano affatto - contrariamente a quanto qui sostenuto dalla ricorrente - l'esclusione degli effetti dell'anatocismo nella rilevazione dei tassi in concreto applicati). A maggior ragione il principio vale allorché l'anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente”.

Anche il quarto motivo, col quale l’appellante si duole che il Tribunale abbia applicato gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. alla somma che è stata condannata a restituire, è infondato.

Lo è in fatto quanto alla censura di extrapetizione, avendo l’attrice fatto ampio riferimento, nelle sue conclusioni in primo grado, a interessi, rivalutazione e “maggior danno”.



Lo è in diritto, per le ragioni di recente ben evidenziate da Cass., ord. 3 gennaio 2023 n. 61 che (oltre a ritenere, in termini innovativi, che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle contrattuali, salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge, per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento), ha in ogni caso osservato, in un caso analogo al presente (restituzione di somme per addebiti illegittimi su conto corrente bancario) che, comunque, in concreto, anche in base all'indirizzo restrittivo "avrebbero dovuto riconoscersi come dovuti gli interessi al tasso cd. commerciale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.. Anche in base al suddetto indirizzo, infatti, non è affatto esclusa, anzi è espressamente riconosciuta l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., alle obbligazioni restitutorie, quando esse trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale, essendosi in quella sede affermato, infatti, che «il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie». Pare evidente che, con tale ultima precisazione, si sia inteso fare riferimento (quanto meno) alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa (cd. *condictio ob causam finitam*). Orbene, la specifica obbligazione oggetto del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, qualunque natura si possa attribuire all'azione esperita dalla società attrice nel sottostante giudizio di merito ed al genus cui essa potrebbe in astratto ricondursi, è certamente un'obbligazione che trova la sua fonte in un sottostante rapporto contrattuale. Per quanto emerge dagli atti, infatti, si tratta del credito al pagamento del saldo attivo di un rapporto



bancario in conto corrente, in favore del correntista, quindi di un credito certamente di fonte negoziale, in quanto esso trova titolo nel rapporto contrattuale tra banca e cliente. Il fatto che alla base della (ri)determinazione del predetto saldo vi sia stato il riconoscimento della illegittimità di una serie di addebiti effettuati dalla banca sul conto non muta certamente tale natura. In ogni caso, per quanto più sopra esposto, deve ritenersi che anche la mera azione di ripetizione di indebito eventualmente esperita dal correntista per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla banca sulle sue disponibilità, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, costituirebbe, comunque, un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente (*condictio ob causam finitam*), cioè si tratterebbe, in ogni caso, di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale, di modo che, persino in base all'indirizzo più restrittivo richiamato dalla corte d'appello (ed il cui fondamento non si condivide, come già chiarito), il relativo credito resterebbe comunque assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.”.

Il quinto motivo d'appello è inammissibile non costituendo effettivo motivo di gravame con riguardo alla decisione appellata, poiché si limita a richiedere il regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio secondo soccombenza con specifico riferimento all'auspicata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione (evidentemente, in relazione agli altri motivi).

L'appello incidentale

Il primo motivo di appello incidentale, col quale la società attrice lamenta che il Tribunale non abbia recepito l'ipotesi di ricalcolo fornita dal c.t.u. in base al criterio del saldo “ricalcolato” al netto degli illegittimi addebiti, è fondato, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ormai recepita dall'intestata Corte d'Appello.



La doglianza, sostanzialmente, impone di stabilire quale saldo contabile (saldo banca o saldo rettificato) debba utilizzarsi per la ricerca e la individuazione delle rimesse solutorie. La Corte di Cassazione ha da tempo (n. 9141/2020) ritenuto, sulla base dei principi già delineati con precedente sentenza delle S.U. (n. 24418/2010), corretto il *modus procedendi* che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione *ex ante*, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo *ex post* l'intero rapporto di dare/avere, è possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, come osservato da ultimo da Cass., n. 2602/2024: *“l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 c.c. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato (così quasi testualmente anche Cass., n. 7721/2023 con ampia ricostruzione delle differenti posizioni espresse; sulle stesse conclusioni Cass., n.9141/2020; Cass., n. 3858/2021 e Cass., n. 37099/2022)”*.

La decisione del Tribunale, che ha recepito il primo conteggio proposto dal c.t.u. con cui si è operata *“la ricostruzione del conto corrente non effettuando alcuna rettifica del saldo banca sino a quando la sommatoria degli indebiti non raggiunge l'importo complessivo delle rimesse*



solutorie (ciò avviene in data 30.09.2003)”, va dunque sul punto riformata, recependo invece il secondo conteggio offerto dal c.t.u. e dallo stesso indicato come metodologicamente più corretto, con ricalcolo del conto corrente “effettuato nel prospetto denominato “Seconda ipotesi: identificazione corretta degli indebiti” nel quale i conteggi sono effettuati espungendo tutti gli addebiti e considerando le rimesse solutorie nel saldo finale (All.6). Da tale prospetto risulta che il saldo finale è a credito della società per la somma di euro 112.852,24”.

Parzialmente fondato è il secondo motivo di appello incidentale col quale si lamenta che gli interessi sulla somma a credito della correntista debbano decorrere dal momento in cui è stata ricevuta la messa in mora (21.7.2017) e non, come deciso in primo grado, dalla notifica dell'atto di citazione.

La doglianza è fondata alla luce del condiviso orientamento (Cass., Sezioni Unite, sentenza del 13.6.2019, n. 15895) "ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.", dovendosi tuttavia applicare gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla predetta data di messa in mora alla data della domanda giudiziale e quelli di cui al comma 4 solo da quest'ultima: non vi è dubbio infatti che gli interessi di cui al comma 4 possano decorrere solo dall'introduzione del giudizio, atteso l'univoco riferimento di tale ultima disposizione.

Rigettato l'appello principale ed accolto parzialmente l'appello incidentale, le spese seguono la soccombenza - prevalente - della convenuta appellante; posto che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di



primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, risulta congruo confermare e riprodurre per entrambi i gradi di giudizio la compensazione delle spese di lite per un terzo già disposta dal Tribunale per il giudizio di primo grado in considerazione della maggiore pretesa (oltre € 150.000,00) ivi svolta rispetto al credito restitutorio accertato, dovendosi invece porre a carico di _____ l'onere di rifondere alla controparte l'ulteriore quota.

Le spese sono liquidate come da parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale, anche istruttoria quanto al primo grado). Deve disporsi la distrazione delle spese di lite liquidate in favore del procuratore di _____, in quanto dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.

Negli stessi termini e per le stesse quote devono essere regolate le spese relative alla c.t.u. esperita in primo grado.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 limitatamente alla posizione dell'appellante principale.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto da _____



- 4) dispone la distrazione delle spese di cui ai punti che precedono 2.c, 2.d e 3., per la quota non compensata, in favore del procuratore di , avv. Alessio Orsini;
- 5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater* DPR 115/02 a carico di parte appellante principale

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 28 agosto 2024.

Il Consigliere Estensore

Francesco Petrucco Toffolo

Il Presidente

Caterina Passarelli

AVV. ALESSIO ORSINI

